



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

(Ultima modificazione: D.R. n. 441 del 27 Febbraio 2014)

Articolo 1

(Finalità)

1. L'Università di Messina, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, favorisce e potenzia le attività culturali e scientifiche rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo ma bisognevoli di un sostegno ulteriore rispetto alle dotazioni ordinarie e, con il presente regolamento, determina le modalità per la concessione di contributi straordinari e altri benefici a strutture e personale docente.
2. Rientrano nelle attività sostenibili:
 - a. Organizzazione di convegni e manifestazioni aventi rilievo scientifico e culturale;
 - b. Stampa di pubblicazioni scientifiche.

Articolo 2

(Soggetti ammessi ai contributi)

1. Possono beneficiare di contributi straordinari le strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo e il personale docente.

Articolo 3

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze per la concessione di contributi e di servizi sono indirizzate al Rettore e consegnate alla Direzione Generale, corredate delle documentazioni di cui al successivo art. 4.
2. I richiedenti possono, di norma, presentare una sola domanda per anno finanziario. Per la reiterazione di istanze in anni successivi si veda l'art. 5, comma 6, del presente Regolamento.
3. Le istanze possono riguardare solo impegni di spese da effettuarsi.

Articolo 4

(Documentazione richiesta)

1. Le istanze devono essere corredate da:
 - a. un'esauriente descrizione del progetto per cui si chiede il contributo, evidenziando la rilevanza culturale o scientifica dell'iniziativa e le finalità che si intendono perseguire;
 - b. indicazione della posizione nell'ambito dell'Istituzione del richiedente ed eventuale precisazione di attività pregresse per le quali vien chiesto contributo;
 - c. indicazione di altri soggetti impegnati nell'attività culturale o scientifica per la quale viene richiesto il contributo;
 - d. un articolato preventivo di spesa;
 - e. dettagliata indicazione ed entità dei contributi richiesti eventualmente ad altre Istituzioni o Enti per la stessa iniziativa.
2. Le richieste delle strutture devono essere approvate dal rispettivo organo collegiale. Le richieste di singoli docenti possono accludere il parere della struttura cui fanno capo.

Articolo 5

(Procedimento istruttorio)

1. Le istanze devono essere presentate prima della data di svolgimento dell'evento per cui si richiede il contributo;
2. Le istanze pervenute, corredate della prevista documentazione, sono raccolte a cura della Direzione Generale, che compilerà un elenco redatto in ordine di presentazione;
3. Delle istanze corredate della prescritta documentazione di cui al successivo art.6 sarà predisposta, a cura dell'Amministrazione, apposita scheda informativa;
4. Non saranno prese in esame le istanze la cui documentazione risulti incompleta;
5. Per le istanze accolte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alla concessione del contributo vengono date agli interessati entro 30 giorni dal provvedimento; entro lo stesso termine viene data comunicazione agli interessati delle istanze non accolte;
6. L'Amministrazione Universitaria deve tenere un'anagrafe generale dei contributi concessi, in modo da offrire gli elementi conoscitivi per soddisfare al contempo la necessità di una equilibrata distribuzione delle risorse e di una saggia rotazione, negli anni, dei soggetti beneficiari. Sono acclusi agli atti il rendiconto contabile e la relazione scientifica, di cui all'art.8 comma 1, lett.a).

Articolo 6

(Programmazione e modalità di intervento)

1. Il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione, di norma ogni trimestre prendono in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberano in merito al loro finanziamento in base alla disponibilità di bilancio.
2. Al fine di pervenire ad una motivata deliberazione in merito alla concessione dei contributi e degli altri benefici, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono eventualmente avvalersi del supporto di una Commissione Consiliare nominata con decreto rettorale, dietro indicazione del Senato Accademico.

Articolo 7

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Nella concessione dei contributi, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione devono tenere in particolare considerazione i seguenti elementi, che potranno essere richiamati nella delibera di assegnazione:

Contributi per Convegni:

I docenti strutturati dell'Università di Messina (I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato), organizzatori di Convegni a esclusivo carattere Nazionale e Internazionale, possono richiedere un contributo straordinario da utilizzare per la realizzazione delle attività convegnisti che, così come da progetto scientifico organizzativo da allegare obbligatoriamente alla richiesta.

Per Convegni Nazionali si intendono riunioni scientifiche organizzate, anche nella forma del Seminario di studi, articolate in almeno due sessioni di lavoro e con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti da altre sedi (non meno di tre).

Per Convegni Internazionali si intendono riunioni scientifiche organizzate anche nella forma del Seminario di studi, articolate in almeno due sessioni di lavoro e con la presenza di almeno la metà dei relatori provenienti da una sede straniera (non meno di tre).

Per i Convegni Nazionali è ammesso un contributo sino a un massimo di 3.000 euro.

Per i Convegni Internazionali è ammesso un contributo sino a un massimo di 5.000 euro.

In caso di organizzazione di *Convegni a carattere mondiale*, vale a dire Convegni che vedano la partecipazione in qualità di relatori di studiosi che provengano da continenti diversi con un numero non inferiore a 250 relatori, o convegni internazionali o nazionali di Società Scientifiche

riconosciute a livello accademico, può essere corrisposto un contributo sino a un massimo di 20.000 euro, anche in considerazione del budget complessivo previsto per l'organizzazione dell'evento.

Contributi per la stampa di lavori scientifici esclusivamente in forma di monografie e atti in onore. Sono ammessi a contributo le richieste formulate da ricercatori a tempo determinato e indeterminato, assegnisti e dottorandi dell'Università di Messina da pubblicare presso case editrici di rilievo nazionale e/o internazionale e comunque ricomprese nelle fasce di eccellenza (fino a un massimo di 2000 Euro).

Per la pubblicazione di Atti in onore di docenti di chiara fama che abbiano, attraverso una riconosciuta attività scientifica e istituzionale, dato lustro all'Università degli Studi di Messina, è possibile prevedere, previa richiesta deliberata dal Consiglio di Dipartimento, la concessione di un contributo pari alla metà delle spese e comunque non superiore a 20 mila euro.

2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, determinano l'entità del contributo o di altro beneficio finanziario o in servizi concesso ai singoli soggetti richiedenti.

Articolo 8

(Modalità di erogazione e liquidazione dei contributi)

1. L'importo deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio d'Amministrazione viene erogato, nella sua interezza, dietro:

- a. la presentazione di un rendiconto contabile e di una relazione scientifica relativa all'iniziativa;
- b. la presentazione delle fatture originali, che saranno liquidate entro i tempi previsti dagli Uffici di Ragioneria;
- c. la presentazione di altri documenti giustificativi di spesa.

2. Possono essere concesse anticipazioni (per piccole spese o altro) dietro precisa istanza del richiedente e secondo le modalità vigenti presso la Ragioneria Generale e l'Amministrazione dell'Università.